

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREA DI SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO (ASA)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 2009, N. 1
DENOMINATA**

“indicare denominazione ASA”

TRA

Il Comune/L'Unione di comuni/L'Unione montana/L'Unione collinare di _____,
in qualità di Ente locale capofila dell'area di sviluppo dell'artigianato
(ASA) _____, con sede legale in _____, via
_____ c.f. _____, rappresentato/a dal Sindaco-pro
tempore/Presidente/legale rappresentante/delegato _____, nato a
_____, il _____, domiciliato per la carica ai fini del presente
accordo presso la sede dell'Ente, in forza della deliberazione del ___ n. ___ del _____ **(indicare
gli estremi della deliberazione dell'Ente);**

E

_____ **(riportare la denominazione della Confederazione regionale/territoriale
artigiana),** con sede legale in _____, via _____ c.f.
_____, rappresentata dal legale rappresentante/delegato
_____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica ai fini
del presente accordo presso la sede della Confederazione/residente in _____, via
_____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza di
_____ **(indicare gli estremi dell'atto);**

E

_____ **(riportare la denominazione della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura),** con sede legale in _____, via _____ c.f. _____,
rappresentata dal legale rappresentante/delegato _____, nato a
_____, il _____, domiciliato per la carica ai fini del presente
accordo presso la sede della Camera di Commercio, residente in _____, via
_____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza di _____
(indicare gli estremi della deliberazione);

E

(per ogni ulteriore soggetto sottoscrittore del Protocollo d'intesa)

_____ **(riportare la denominazione del soggetto),** con sede legale in _____,
via _____ c.f. _____, rappresentato dal legale
rappresentante/delegato _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica ai
fini del presente accordo presso la sede dell'Ente/residente in _____, via
_____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza di _____
(indicare estremi deliberazione/atto)

PREMESSO CHE:

- le aree di sviluppo dell'artigianato (di seguito anche brevemente ASA), ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i., sono "ambiti provinciali e metropolitani, nei quali enti locali, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti pubblici, imprese e formazioni sociali, liberamente aggregati, valorizzano le produzioni artigiane, attraverso strategie sinergiche per la qualificazione, innovazione e valorizzazione del territorio, accrescendone l'attrattività e rigenerando il tessuto urbano, attraverso la promozione delle imprese artigiane che ivi esercitano la loro attività per sostenerne la competitività, anche mediante interventi integrati e in connessione con altre misure promosse dalla Regione”.
- l'articolo 9-bis, comma 2 della L.R. 1/2009 prevede che "i comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle confederazioni artigiane nelle loro articolazioni territoriali e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come aree di sviluppo dell'artigianato, comunali, intercomunali o infracomunali”;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 26-2483 del 27 aprile 2026, ha approvato, ai sensi l'articolo 9-bis, comma 3 della L.R. 1/2009, criteri e modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione delle aree di sviluppo dell’artigianato;
- in particolare, nell'Allegato A della predetta deliberazione si evidenzia che attraverso il nuovo istituto la Regione intende valorizzare il concorso degli Enti locali (Comuni singoli e associati), delle Confederazioni artigiane e loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, del sistema camerale e di altri soggetti pubblici e privati, nella programmazione organica di interventi che consentano di sostenere e promuovere le produzioni artigiane in Piemonte, anche di eccellenza, attraverso progetti di investimento e sviluppo che rafforzino la competitività delle imprese artigiane, agevolino il ricambio generazionale e l'orientamento, valorizzino l'attività artigianale e la relativa formazione, supportino i servizi alle imprese e la sicurezza, anche mediante interventi integrati e in connessione con altre misure promosse dalla Regione e valorizzando sinergie di risorse pubbliche e private; la predetta programmazione territoriale consente di promuovere strategie sinergiche per la qualificazione, innovazione e valorizzazione del territorio stesso, rigenerandolo e accrescendone l'attrattività; le aree di sviluppo dell'artigianato non si connotano quali nuove istituzioni in aggiunta a quelle esistenti, ma quali strumenti di libera aggregazione, attraverso protocolli di intesa, di soggetti pubblici e privati di un territorio che, partendo da una analisi del contesto territoriale di risorse, potenzialità e fabbisogni e dello specifico bacino territoriale di imprese artigiane, addivengono a un programma territoriale di azioni organiche per la realizzazione di interventi funzionali allo sviluppo dell'area territoriale e del suo tessuto di imprese artigiane;
- la predetta deliberazione regionale stabilisce, inoltre, che per l'attuazione del nuovo istituto:
 - tra Ente/Enti locali, almeno una fra le Confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché eventuali altri soggetti interessati (altri enti pubblici, imprese e formazioni sociali) sia stipulato un Protocollo d’intesa che stabilisca l’ambito territoriale dell’ASA, il ruolo ed i rapporti reciproci dei soggetti sottoscrittori del protocollo d'intesa, il Programma strategico contenente finalità e obiettivi generali che i soggetti sottoscrittori concordano di perseguire nel medio-lungo periodo, l’Ente locale capofila dell'area, l'impegno dei soggetti sottoscrittori, per il perseguimento degli obiettivi comuni del Programma strategico, al finanziamento e/o agli apporti strumentali per la realizzazione di azioni e progetti condivisi nel Programma di interventi attuativo del Programma strategico, la durata del Protocollo d’intesa, almeno triennale, le modalità di eventuale modifica del

Protocollo d'intesa, in particolare per l'adesione di ulteriori soggetti, l'impegno al monitoraggio delle azioni, degli interventi e dei risultati conseguiti nell'area di sviluppo dell'artigianato, anche in conformità alle richieste della Regione;

- l'Ente locale capofila, in conformità ai criteri di cui alla deliberazione e secondo le modalità ed i termini definiti nell'avviso di manifestazione d'interesse pubblicato dalla Regione, possa presentare la proposta di individuazione dell'area di sviluppo dell'artigianato, corredata dal Protocollo di Intesa debitamente sottoscritto da tutti i soggetti aderenti, comprensivo del Programma strategico di cui al punto 1.2.1 dell'Allegato A della citata deliberazione, e dagli atti degli Enti locali e degli altri soggetti pubblici, nonché dei soggetti privati con cui è stata espressa l'adesione al Protocollo d'intesa; successivamente al riconoscimento regionale dell'ASA, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 4 della L.R. 1/2009, l'Ente capofila può presentare istanza di sostegno nell'ambito della misura regionale di cui all'Allegato B della D.G.R. 26-2483 del 27 aprile 2026, gestita in collaborazione con Unioncamere Piemonte;

- la Regione Piemonte-Settore Artigianato, con D.D. n. _____ del _____, ha approvato l'avviso per la manifestazione d'interesse al riconoscimento di area di sviluppo dell'artigianato (ASA) ai sensi dell'articolo 9-bis della L.R. n. 1/2009, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 26-2483 del 27 aprile 2026;

- i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d'intesa (di seguito anche "le Parti") hanno approvato gli atti sopracitati di adesione al Protocollo con allegato Programma strategico dell'area di sviluppo dell'artigianato e intendono presentare alla Regione proposta di individuazione di area di sviluppo dell'artigianato ai sensi dell'articolo 9-bis della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. 26-2483 del 27 aprile 2026;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto

1. I soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d'intesa convengono di individuare un'area di sviluppo dell'artigianato (ASA) ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. e in conformità alla DGR n. 26-2483 del 27 aprile 2026, in cui valorizzare le produzioni artigiane; attraverso strategie sinergiche per la qualificazione, innovazione e valorizzazione del territorio, accrescendone l'attrattività e rigenerando il tessuto urbano, attraverso la promozione delle imprese artigiane che ivi esercitano la loro attività per sostenerne la competitività, anche mediante interventi integrati e in connessione con altre misure promosse dalla Regione.

2. Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2 - Denominazione dell'area di sviluppo dell'artigianato

1. Le Parti convengono di denominare l'area di sviluppo dell'artigianato (ASA) come segue: Area di sviluppo dell'artigianato “ _____ ”

Articolo 3 - Ambito territoriale dell'area di sviluppo dell'artigianato

1. L'estensione dell'area di sviluppo dell'artigianato è rappresentata dal territorio degli Enti locali sottoscrittori del presente Protocollo d'intesa nell'ambito provinciale/metropolitano di _____ (riportare la provincia).

2. L'area di cui al comma 1, anche successivamente al riconoscimento regionale di cui all'art. 9 bis, comma 4 della L.R. 1/2009, è aperta all'adesione di ulteriori Comuni/Unioni di Comuni, montane, collinari del medesimo ambito provinciale/metropolitano, salva la partecipazione di ciascun Comune ad un'unica ASA, in conformità ai criteri di cui alla D.G.R. 26-2483 del 27 aprile 2026.

3. L'area di cui al comma 1 rispetta i limiti dimensionali minimi di almeno 1.200 imprese artigiane presenti nel territorio dei Comuni aderenti (fonte dati CSI/Infocamere 2025), in conformità ai criteri di cui alla D.G.R. 26-2483 del 27 aprile 2026.

4. L'area di sviluppo dell'artigianato di cui al comma 1 valorizza:

- l'ambito/i di integrazione territoriale (AIT) di cui al Piano territoriale regionale approvato nel 2011 e s.m.i. (**indicare se presenti, con la relativa denominazione**);

- omogeneità di tipo socio-economico e di necessità di intervento (**indicare quali se presenti**).

Articolo 4 Programma strategico e programma di interventi dell'area di sviluppo dell'artigianato

1. Le Parti concordano di esprimere un livello territoriale di programmazione orientato:

- a) al miglioramento del contesto in cui operano le imprese artigiane, nel presente e in prospettiva futura, in modo da rendere il territorio attrattivo, affrontando congiuntamente le sfide e valorizzando competenze, potenzialità e vocazioni;
- b) alla promozione dello sviluppo delle imprese artigiane, anche di eccellenza, insediate nell'area di sviluppo dell'artigianato.

2. Gli strumenti per la programmazione territoriale di cui al comma 1 sono:

- a) il Programma strategico di durata almeno triennale;
- b) il Programma di interventi attuativo del programma strategico, basato sulla mappatura partecipata delle risorse locali e sulla rilevazione dei bisogni per addivenire a progettualità concrete, sostenute anche da nuove idee, valorizzare risorse esistenti, promuovere e potenziare il tessuto di imprese artigiane, anche di eccellenza, sostenendone la capacità produttiva, l'innovazione, il passaggio generazionale.

3. Nella programmazione locale di cui al comma 1 possono essere integrati e potenziati interventi ed esperienze maturati sui territori, anche grazie ad altre progettualità o soggetti che agiscono per lo sviluppo locale, tra cui si possono annoverare (**indicare quali se presenti**):

- la/e Strategie urbane d'area (SUA-PR-FESR 2021-2027, Priorità V. Coesione e sviluppo territoriale, RSO5.1 – Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato ed inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (FESR)
- la/e Strategie Aree interne
- la/e Aree territoriali omogenee-Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027
- la/e Unioni di comuni/Unioni montane/Unioni collinari
- il/i Gruppi di Azione Locale-Leader
- il/i Distretti urbani e diffusi del commercio
- altro.....

4. Le Parti concordano il Programma strategico dell'area di sviluppo dell'artigianato allegato al presente Protocollo d'intesa per farne parte integrante e sostanziale, contenente finalità e obiettivi generali che si intendono perseguire nel medio-lungo periodo nell'area, formulato in conformità a quanto previsto nell'allegato A - Punto 1.2.1 della D.G.R. 26-2483 del 27 aprile 2026.

5. Le Parti si impegnano a collaborare con l'Ente locale capofila per la formulazione del Programma di interventi attuativo, che, in conformità alla D.G.R. 26-2483 del 27 aprile 2026:

- a) declina, per ciascun ambito individuato nel Programma strategico, gli obiettivi, le attività da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione, relazioni e sinergie, indicatori di risultato;
- b) individua i ruoli e gli impegni dell'Ente locale capofila, nonché delle confederazioni artigiane, della Camera di commercio e degli altri soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d'intesa, per l'attuazione del Programma e le modalità di cooperazione con i soggetti coinvolti nel Programma;

- c) individua le risorse finanziarie ed organizzative necessarie per l'attuazione e la gestione a livello locale del Programma;
- d) indica la compartecipazione finanziaria che gli Enti locali possono garantire per la realizzazione degli interventi, anche coinvolgendo altri soggetti nel reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma (il piano finanziario: entità dell'investimento e per ciascun intervento le risorse a carico dei soggetti del partenariato);
- e) indica il cronoprogramma di realizzazione di ciascun intervento e del Programma complessivo.

6. Al fine di definire compiutamente il Programma strategico e il Programma di interventi attuativo i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo possono operare favorendo il coinvolgimento e la concertazione dei livelli di governo competenti, delle diverse istituzioni e della società civile, attori dello sviluppo territoriale.

Articolo 5 - Ente locale capofila dell'area di sviluppo dell'artigianato

1. Le Parti convengono che l'Ente locale capofila dell'area di sviluppo dell'artigianato è il Comune/l'Unione di comuni/l'Unione montana/l'Unione collinare _____.

2. L'Ente locale capofila svolge le funzioni di cui alla D.G.R. 26-2483 del 27 aprile 2026; in particolare:

- a) propone alla Regione, anche su iniziativa delle confederazioni artigiane che sottoscrivono il presente Protocollo d'intesa e comunque previo accordo con le stesse, l'individuazione dell'ambito territoriale configurabile come area di sviluppo dell'artigianato ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2 della L.R. 1/2009, nel rispetto dei criteri di cui alla predetta deliberazione regionale; la proposta deve essere corredata dal presente Protocollo di intesa, debitamente sottoscritto da tutti i soggetti aderenti, comprensivo del Programma strategico di cui al punto 1.2.1 dell'Allegato A della citata deliberazione, e dagli atti degli Enti locali e degli altri soggetti con cui è stata espressa l'adesione al presente Protocollo d'intesa;
- b) svolge, anche in collaborazione con le confederazioni artigiane e il sistema camerale, un'azione di impulso e supporto nei confronti di altri Enti locali, nonché di eventuali altri soggetti interessati, ai fini dello sviluppo del partenariato ASA e dell'incremento degli Enti locali aderenti al Protocollo d'intesa;
- c) formula, in collaborazione con i soggetti sottoscrittori del Protocollo d'intesa, il Programma di interventi dell'area di sviluppo dell'artigianato, di durata triennale, attuativo del Programma strategico allegato al presente Protocollo d'intesa;
- d) svolge il ruolo di responsabile e referente per l'attuazione, il coordinamento, la gestione, il controllo e il monitoraggio del Programma di interventi;
- e) assicura un'adeguata struttura e capacità amministrativa per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo attraverso l'assunzione degli atti necessari e idonea organizzazione, anche concludendo accordi di collaborazione o instaurando forme di cooperazione con altre Amministrazioni pubbliche e soggetti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e/o con il ricorso ad incarichi, attività di consulenza e/o affidamento di servizi in conformità alla vigente normativa; nella proposta di cui alla lettera a) l'Ente locale capofila dichiara di essere idoneo in rapporto alla capacità amministrativa per lo svolgimento delle funzioni previste dalla D.G.R. 26-2483 del 27 aprile 2026 e, in particolare, da quanto previsto al punto 1.2. dell'Allegato A, indicando la struttura/organizzazione per l'adempimento delle funzioni;
- f) presenta l'istanza di sostegno regionale all'individuazione e avvio dell'ASA nell'ambito della misura di cui all'allegato B della D.G.R. 26-2483 del 27 aprile 2026; effettua la gestione, la rendicontazione, il controllo e il monitoraggio degli interventi quale soggetto beneficiario dell'agevolazione regionale, anche in conformità alle richieste della Regione; tiene i rapporti

- con Unioncamere Piemonte, gestore della misura regionale, e trasmette la rendicontazione della spesa relativa al contributo concesso entro un anno dalla concessione del contributo;
- g) tiene i rapporti con la Regione per quanto concerne l'area di sviluppo dell'artigianato; a tal fine, all'atto della trasmissione della proposta di individuazione dell'ASA indica il nominativo di un referente per la durata del Protocollo d'intesa, comunicando tempestivamente eventuali sostituzioni;
 - h) tiene i rapporti con i soggetti sottoscrittori del Protocollo d'intesa e con i soggetti coinvolti nella programmazione territoriale dell'area di sviluppo dell'artigianato.

Art. 6 Ruolo e rapporti reciproci dei soggetti sottoscrittori del Protocollo d'intesa

1. Le Parti concordano gli impegni rispetto alla programmazione, gestione e finanziamento degli interventi nell'ambito dell'ASA e i loro reciproci rapporti.
2. L'Ente locale capofila, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. e) ed, in particolare, per gli interventi ammissibili alla misura di sostegno regionale di cui all'Allegato B della D.G.R. 26-2483 del 27 aprile 2026, concorda con le Parti i seguenti strumenti per garantire un'adeguata struttura e capacità amministrativa per lo svolgimento delle funzioni:
 - a) la conclusione di accordi di collaborazione o forme di cooperazione con _____(indicare quali, se presenti, con quali Amministrazioni pubbliche e soggetti) ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
 - b) il ricorso ad incarichi, attività di consulenza e/o affidamento di servizi in conformità alla vigente normativa _____(indicare quali e per quali compiti).
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura mette a disposizione per le finalità perseguite con il presente accordo data base, elementi e analisi del sistema camerale derivanti dalle risultanze del Registro delle imprese.
..... (indicare se presenti ulteriori clausole inerenti ruoli e rapporti tra i soggetti sottoscrittori)

Articolo 7 - Impegno dei soggetti sottoscrittori a finanziamento e/o ad apporti strumentali

1. Per gli interventi sostenuti dalla misura regionale di cui all'Allegato B della D.G.R. 26-2483 del 27 aprile 2026, l'Ente locale capofila garantisce la compartecipazione per la parte non coperta dal finanziamento regionale (il contributo regionale, nel rispetto dei limiti massimi di cui alla predetta deliberazione, copre fino all'80% delle spese ammissibili e documentate) coinvolgendo i soggetti aderenti all'ASA nel reperimento delle risorse economiche necessarie o con proprie risorse strumentali.
2. I soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d'intesa, per il perseguimento degli obiettivi comuni del Programma strategico, si impegnano al finanziamento e/o agli apporti strumentali per la realizzazione di azioni e progetti condivisi nel Programma di interventi.

Articolo 8 - Durata del Protocollo d'intesa

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo alla scadenza.

Articolo 9 Modalità di modifica del Protocollo d'intesa

1. (Indicare le modalità di eventuale modifica del Protocollo d'intesa, in particolare per l'adesione di ulteriori soggetti)
2. In caso di modifiche al Protocollo d'intesa successive al riconoscimento regionale dell'area di sviluppo dell'artigianato, l'Ente locale capofila ne dà comunicazione alla Regione-Settore Artigianato che verifica la permanenza dei requisiti di cui alla D.G.R. 26-2483 del 27 aprile 2026.

Articolo 10 - Monitoraggio dell'attività svolta e dei risultati

1. L'Ente capofila si impegna al monitoraggio delle azioni, degli interventi e dei risultati conseguiti nell'area di sviluppo dell'artigianato, anche in conformità alle richieste della Regione.

Articolo 11 - Allegato

1. Al presente Protocollo d'Intesa è allegato il Programma strategico dell'area di sviluppo dell'artigianato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

Per l'Ente locale capofila, Comune/Unione di Comuni/Unione montana/Unione collinare di _____ il Sindaco/Presidente/delegato

Per la Confederazione regionale/territoriale artigiana _____ il Legale rappresentante

Per la Camera di commercio industria artigianato agricoltura _____

Per *gli altri soggetti sottoscrittori* _____